

DIRITTO ANNUALE 2008 ⁽¹⁾

SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO IMPRESE

Spettabile Impresa,

il **decreto 1° febbraio 2008** del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4.3.2008 ed entrato in vigore il 5.3.2008) ha fissato gli importi del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio per l'anno 2008 da tutte le imprese *iscritte* nella SEZIONE ORDINARIA del Registro Imprese (anche se *annotate* nella SEZIONE SPECIALE) e precisamente per le seguenti tipologie: **SOCIETÀ DI PERSONE** (s.n.c. - s.a.s.), **SOCIETÀ DI CAPITALI** (s.r.l. - s.p.a.), **COOPERATIVE**, **CONSORZI**, **G.E.I.E.** e **IMPRESE INDIVIDUALI** (*iscritte* nella SEZIONE ORDINARIA).

Il versamento deve essere eseguito **entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi**, in un'unica soluzione, **tramite modello F24 esclusivamente in via telematica**.

È possibile pagare nei successivi 30 giorni maggiorando l'importo dello 0,40% (senza arrotondamento).

È possibile pagare utilizzando in compensazione eventuali crediti derivanti da qualsiasi tributo e/o contributo.

COME SI CALCOLA

Per la sede legale o principale dell'impresa il DIRITTO ANNUALE 2008 si calcola applicando al fatturato realizzato nell'esercizio precedente la misura fissa e le aliquote per scaglioni di fatturato di cui alla tabella seguente, sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione.

scaglioni di fatturato		misura fissa e aliquote
da euro	a euro	
0,00	100.000,00	200,00 euro (misura fissa)
100.000,01	250.000,00	0,015%
250.000,01	500.000,00	0,013%
500.000,01	1.000.000,00	0,010%
1.000.000,01	10.000.000,00	0,009%
10.000.000,01	35.000.000,00	0,005%
35.000.000,01	50.000.000,00	0,003%
50.000.000,01 e oltre		0,001% (fino a un massimo di 40.000,00 euro)

• le imprese con **PERIODO D'IMPOSTA COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE** prendono in esame il fatturato realizzato nell'esercizio 1.1.2007-31.12.2007 ed effettuano il versamento entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi ⁽²⁾.

• le **SOCIETÀ CON PERIODO D'IMPOSTA NON COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE** dispongono, al pari delle altre imposte, di un termine variabile a seconda del mese di chiusura dell'esercizio ⁽³⁾.

¹ art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche.

² secondo il disposto dell'art. 17 comma 1 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.

³ ad esempio: una società con esercizio 1.10 - 30.9 e approvazione del bilancio nel termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, determinerà il diritto annuale dovuto per l'anno 2008 prendendo in esame il fatturato realizzato nel periodo d'imposta 1.10.2007 - 30.9.2008 e, al pari delle imposte, effettuerà il pagamento entro il 16.3.2009 ovvero entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (art. 17 del D.P.R. 7.12.2001, n. 435).

UNITÀ LOCALI

Le imprese che esercitano l'attività economica anche con unità locali **devono versare per ciascuna di esse**, alla Camera di Commercio nel cui territorio di competenza l'unità locale è ubicata, **un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di euro 200,00 per ogni unità locale** (tale importo dovrà essere eventualmente aumentato della percentuale stabilita dalla Camera di Commercio competente per territorio e arrotondato all'unità di euro).

RISERVATO ALLE IMPRESE CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE DI NUOVE UNITÀ LOCALI NEL PERIODO 1.1.2008 – 4.3.2008.

Le imprese che, nel periodo 1.1.2008 – 4.3.2008, hanno presentato domanda di iscrizione al Registro Imprese di nuove unità locali, sono tenute a conguagliare o compensare, entro il 16 giugno 2008 tramite modello F24, la differenza tra l'importo del diritto annuale pagato e l'importo di euro 40,00 fissato per l'anno 2008 dal decreto 1° febbraio 2008.

UNITÀ LOCALI O SEDI SECONDARIE DI IMPRESE AVENTI SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO

Per ogni unità locale o sede secondaria di impresa avente sede principale all'estero deve essere versato l'importo di **euro 110,00**.

FATTURATO

Il fatturato si ricava dalla **colonna dei valori contabili** del **QUADRO IQ** dell'**IRAP** (art. 1, comma 1, lettera f), del decreto n. 359 del 11.5.2001 e circolare n. 3513/C del 22.5.2001 del Ministero dell'Industria).

- Per gli enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del conto economico a norma dell'art.6 del D.lgs. n.87 del 27 gennaio 1992 la somma degli **interessi attivi e proventi assimilati** e delle **commissioni attive** come dichiarati ai fini dell'IRAP (*colonna dei valori contabili del quadro IQ*).
- Per i soggetti esercenti imprese di assicurazione tenuti alla redazione del conto economico a norma dell'art.9 del D.Lgs. n.173 del 26 maggio 1997, la somma dei **premi e degli altri proventi tecnici** come dichiarati ai fini dell'IRAP (*colonna dei valori contabili del quadro IQ*).
- Per le società e gli enti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari, la somma dei **ricavi delle vendite e delle prestazioni**, degli **altri ricavi e proventi** ordinari e degli **interessi attivi e proventi assimilati** come dichiarati ai fini dell'IRAP (*colonna dei valori contabili del quadro IQ*).
- Per gli altri soggetti (imprese individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali ed equiparati, ecc.), la somma dei **ricavi delle vendite e delle prestazioni** e degli **altri ricavi e proventi** ordinari come dichiarati ai fini dell'IRAP (*colonna dei valori contabili del quadro IQ*) e, in mancanza, come rappresentati nelle scritture contabili previste dagli art. 2214 e seguenti del codice civile

ARROTONDAMENTI

Gli importi parziali calcolati per la sede principale e per ogni eventuale unità locale, necessari per determinare il diritto totale dovuto, devono essere arrotondati all'unità di euro secondo il seguente criterio generale: se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per eccesso; se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto. L'arrotondamento non deve essere effettuato sulla maggiorazione dello 0,40%.

TRASFERIMENTI

Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto (per la sede) per l'anno 2008 è dovuto solo alla Camera di Commercio dove la sede risulta iscritta al 1° gennaio 2008.

SANZIONI

Nei casi di tardivo od omesso pagamento, verrà applicata una sanzione secondo le disposizioni di cui al decreto 27 gennaio 2005, n. 54 del Ministero delle attività produttive e del Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni applicabili ai casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Bergamo.

Le imprese che non hanno provveduto al pagamento del diritto annuale 2007 possono usufruire del ravvedimento, entro un anno dalla scadenza del termine di pagamento, per regolarizzare la propria posizione.

Si ricorda che dal 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza, **l'avvenuto pagamento del diritto annuale è condizione per il rilascio delle certificazioni** da parte del Registro delle Imprese.

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al Call Center (tel. 199 113394) oppure all'ufficio diritto annuale della Camera di Commercio di Bergamo (tel. 0354225262 - 202) oppure consultare il sito internet camerale www.bg.camcom.it.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Carlo Spinetti

Bergamo, maggio 2008